



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura negoziata, in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore economico, per l'appalto del Servizio di manutenzione del parco auto di ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino Elba, per la durata di 30 (trenta) mesi, decorrenti dalla data del primo ordine/contratto attuativo o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Numero CIG: ZE71E53C00

Indice

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI APPALTO
- ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 – PERIODO DI PROVA
- ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 5 – CORRISPETTIVO DI APPALTO
- ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- ART. 8 – RITIRO E CONSEGNA
- ART. 9 - PENALITA'
- ART. 10 – CAUZIONE
- ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 13 – CESSIONE DELLA DITTA
- ART. 14 – INADEMPIENZE
- ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
- ART. 17 – FORO COMPETENTE
- ART. 18 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e servizi accessori di seguito descritti relativamente ai veicoli del parco auto di ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino Elba consistenti in n. 7 (sette) automezzi:

Modello	Alimentazione	Targa	Anno
Fiat Fiorino	Benzina	AY 032 GT	1998
Fiat Panda 4x4	Benzina	BN 847 FF	2000
Fiat Panda	Benzina	BN 789 FH	2000
Fiat Doblò	Benzina	BV 502 RT	2001
Fiat Doblò	Gasolio	CF 881 LV	2003
Fiat Ducato	Benzina	AA 028 VX	1994
Fiat Doblò	Gasolio	CF 281 PL	2003

Il presente appalto ha una durata di 30 (trenta) mesi, con decorrenza dall'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto. Il quadro economico dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in **Euro 20.000,00 oltre IVA e pertanto l'ammontare totale dell'offerta economica presentata non potrà superare tale importo.**

Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed il quadro economico massimo dell'accordo quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

La previsione economica dell'Accordo Quadro si deve intendere con valore indicativo senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto in forma di Accordo quadro avrà la durata massima di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di invio del primo ordine/contratto o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in Euro 20.000,00 oltre IVA.

L'Accordo Quadro cesserà pertanto di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurito l'importo contrattuale.

ART. 3 – PERIODO DI PROVA

I primi sei mesi di esecuzione degli appalti attuativi dell'Accordo quadro, saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Agenzia una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio.

L'Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto motivandone le ragioni, in caso di esito negativo del periodo di prova, nel termine di trenta (30) giorni successivi. In caso di esercizio della facoltà di recesso la società aggiudicataria ha diritto al

pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza dovrà essere espletato su richiesta di ARPAT e comprende le seguenti attività:

- **4.1. – Manutenzione ordinaria**

dovrà comprendere lo svolgimento dei controlli periodici e programmati dei veicoli secondo il loro chilometraggio e lo stato di usura delle parti meccaniche, inclusi pneumatici ed eventuale carrozzeria nonché tutte le verifiche ed ispezioni del mezzo consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica ed all'età del veicolo, gli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, freni, sostituzione pneumatici e convergenza, ecc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli.

- **4.2. - Manutenzione straordinaria** include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche, elettriche od elettroniche e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti riconducibili ad usure anormali, incidenti, (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacrystalli, sedili, guarnizioni, ecc...) compresi quindi materiali e mano d'opera impiegata.

- **4.3. - Fornitura dei pneumatici** sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e convergenza, etc...). Il fornitore, comunque, si deve impegnare a sostituire il treno di pneumatici, su richiesta di ARPAT, con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali. La sostituzione dei pneumatici potrà tuttavia avvenire quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. Qualora fosse necessario il cambio di un solo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, il fornitore provvederà alla sostituzione di entrambi.

Nel caso che il pneumatico non danneggiato dell'assale si trovi in buono stato di utilizzo, questo verrà utilizzato come ruota di scorta di corredo al mezzo.

E' ammesso che il fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Qualora l'Agenzia avesse la necessità di montare pneumatici termici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegnerà a fornirli con costi, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.

- **4.4. – Revisioni Ministeriali**

Alla Ditta spetta l'effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, della preparazione meccanica ed elettronica dei veicoli per l'invio alla revisione in ottemperanza alla normativa vigente in materia, da registrarsi sul libretto di circolazione. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con ARPAT.

- **4.5.** - I materiali forniti e messi in opera (lubrificanti, filtri, liquidi refrigeranti e dei circuiti idraulici e pezzi di ricambio) dovranno essere ricambi originali* della casa madre. L'eventuale messa in opera di ricambi non originali o ricondizionati dovrà essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto. L'ARPAT potrà richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
I ricambi ed i materiali forniti dovranno corrispondere scrupolosamente alle caratteristiche tecniche stabilite e gli interventi di riparazione dovranno essere garantiti ed eseguiti a regola d'arte.
- **4.6.** - I lavori meccanici ed elettrici dovranno essere garantiti **per la durata minima di un anno e** la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprio carico qualsiasi difetto che si dovesse riscontrare durante la garanzia.
- **4.7.** – La ditta aggiudicataria porrà a disposizione di ARPAT i pezzi meccanici di cui si è resa necessaria la sostituzione per la verifica dei lavori effettuati da parte del personale incaricato, al fine di consentire al personale ARPAT un puntuale controllo della riparazione effettuata.
- **4.8.** - Se dopo la manutenzione e/o riparazione dell'autoveicolo si dovessero riscontrare delle anomalie, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle necessarie riparazioni **entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione**, da parte di Arpat al recapito apposito di cui al successivo punto 4.10.
- **4.9.** – Garantire il servizio per almeno **15 gg. anche nel mese di Agosto**, nel periodo concordato con l'Agenzia, in tal caso la ditta aggiudicataria dovrà comunicare con congruo anticipo l'eventuale chiusura od altro giustificato motivo e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio.
- **4.10.** – la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi di uno o più referenti e relativi recapiti telefonici, PEC, ecc..
- **4.11.** - **Servizio di recupero automezzi in avaria nel territorio provinciale**, su richiesta e ai prezzi proposti nell'offerta economica; su tutto il territorio provinciale compresi i giorni festivi e prefestivi del veicolo non marciante. Il servizio dovrà essere fornito entro i seguenti tempi massimi:
- **se la richiesta dell'intervento (a mezzo fax-email- telefono) viene inoltrata dall'Agenzia entro le ore 13,00, il ritiro del mezzo guasto dovrà essere effettuato entro le ore 17,00 dello stesso giorno;**

* Si considerano originali i pezzi di ricambio aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione.

- se la richiesta dell'intervento (a mezzo fax-email- telefono) viene inoltrata dall'Agenzia entro le ore 18,00, il ritiro del mezzo guasto dovrà essere effettuato entro le ore 13,00 del giorno successivo.

A tal fine la Ditta deve comunicare preventivamente un recapito telefonico attivo 24h/24h.

- **4.12. - Servizio di recupero automezzi in avaria entro i confini del territorio della Regione Toscana**, su richiesta e ai prezzi proposti nell'offerta economica; su tutto il territorio regionale compresi i giorni festivi e prefestivi del veicolo non marciante. Il servizio dovrà essere fornito entro i seguenti tempi massimi:

- se la richiesta dell'intervento (a mezzo fax-email- telefono) viene inoltrata dall'Agenzia entro le ore 13,00, il ritiro del mezzo guasto dovrà essere effettuato entro le ore 17,00 dello stesso giorno;

- se la richiesta dell'intervento (a mezzo fax-email- telefono) viene inoltrata dall'Agenzia entro le ore 18,00, il ritiro del mezzo guasto dovrà essere effettuato entro le ore 13,00 del giorno successivo.

A tal fine la Ditta deve comunicare preventivamente un recapito telefonico attivo 24h/24h.

- **4.13. - I servizi di manutenzione richiesti all'aggiudicatario ma non rientranti nel presente contratto** (tipicamente i danni da sinistri e danni alla carrozzeria e tappezzeria interna). Per tali interventi verrà richiesto all'operatore economico affidatario un preventivo di spesa specifico la cui congruità sarà valutata preliminarmente all'accettazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
- **4.14. - Al termine di ogni intervento di manutenzione, la ditta aggiudicataria dovrà restituire il veicolo pulito a seguito di rimozione dello sporco derivante dall'esecuzione dell'intervento e corredato del relativo foglio lavoro con l'indicazione degli interventi effettuati.**
- **4.15. – La ditta aggiudicataria s'impegna ad inviare al Responsabile unico del procedimento, prima della stipula del contratto che avverrà attraverso scambio di corrispondenza in modalità telematica, la seguente documentazione:**

1 - i tempi di lavoro ufficiali FIAT-ANIA;

2 -il listino prezzi ufficiale dei ricambi originali delle case costruttrici degli autoveicoli oggetto del servizio di manutenzione (FIAT);

3 - elenco prezzi del produttore per i ricambi non originali, montati come primo equipaggiamento dal costruttore.

L'aggiudicatario dell'appalto si impegna ad eseguire il servizio in maniera conforme al presente capitolato speciale ed alle condizioni offerte in sede di gara. A tale fine si impegna ad effettuare tutte quelle operazioni necessarie all'esecuzione del servizio alla regola dell'arte, considerando quindi incluse nelle operazioni da effettuare per ogni intervento e nel prezzo offerto in gara eventuali materiali accessori, minuteria e materiali di consumo occorrenti alle riparazioni; a titolo esemplificativo per minuteria si intendono particolari sia di ferramenta che elettrici quali viti, bulloni, dadi, rondelle, rivetti, fascette, coppiglie, faston, fusibili, capicorda, etc. e per materiali di consumo si intendono gas tecnici, materiali abrasivi etc...

L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare ogni intervento nel rispetto delle modalità indicate dalla casa costruttrice e nel rispetto dei tempi stimati nel tempario FIAT - ANIA. Non potranno pertanto essere fatturate ore di manodopera in eccesso rispetto a quanto riportato nel tempario, fatto salvo il caso di insorgenza di circostanza sopravvenute od occulte che non fossero individuabili e preventivabili in sede di diagnosi del malfunzionamento e quindi di preventivazione delle prestazioni da effettuare. In ogni caso ARPAT non provvederà al pagamento di quanto fatturato in eccesso rispetto alle stime del tempario senza previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, al quale l'aggiudicatario dovrà chiedere apposito nulla osta all'esecuzione di lavori in eccedenza o comunque non ricompresi nel preventivo iniziale.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DI APPALTO

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e sarà corrisposto in applicazione di prezzi di cui all'offerta in gara, a seguito di regolare fattura, subordinatamente alla verifica della prestazione regolarmente resa.

Il costo orario complessivo della manodopera, è da intendersi comprensivo, oltre che del costo *del lavoro contrattuale* inteso in senso proprio (il costo orario che ciascun dipendente ha per l'impresa), anche di una quota rappresentativa degli altri costi aziendali, come sotto rappresentato:

Costo del lavoro orario in senso proprio (contrattuale)

Costi gestionali e amministrativi

IRAP 0

Materie prime e consumo (esclusi i ricambi)

Servizi

Oneri diversi di gestione

Utile di gestione

L'importo è comprensivo di ogni prestazione richiesta in conformità con il presente capitolato.

Poiché trattasi di contratto aperto l'importo massimo sarà quello sopra indicato indipendentemente dal ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

Tuttavia, trattandosi di appalto la cui attivazione avverrà soltanto in presenza delle relative esigenze e, pertanto, su richiesta della struttura assegnataria dei veicoli, l'Amministrazione non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo.

ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze – P.I. 04686190481

Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: **UFNBJI** ed inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata arp.at.protocollo@postacert.toscana.it.

Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore.

Si comunica che ARPAT non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui al nuovo art.17 ter del DPR 633/72 e quindi non è soggetta a split payment.

Dovranno essere emesse fatture per gli interventi effettuati corrispondenti a ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'ARPAT) a mezzo mandato emesso dall'ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n.192/2012.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario.

E' necessario, inoltre, che ogni singola fattura sia esattamente dettagliata, riportando puntualmente, per ogni prezzo, la descrizione della lavorazione effettuata e la durata della stessa in relazione al tempario ufficiale, la tipologia del ricambio installato ed il codice identificativo, la quantità dei lubrificanti e dei liquidi refrigeranti o per circuiti idraulici utilizzate.

Per tali prezzi (parti di ricambio nuove originali e non, lubrificanti per motore ed altre parti meccaniche, liquidi refrigeranti e per circuiti idraulici e pneumatici) la fattura deve inoltre dettagliare: l'importo, la percentuale di sconto praticata conformemente a quanto offerto nella scheda di dettaglio ed il prezzo scontato fatturato.

In riferimento alla manodopera, al servizio di recupero automezzi in avaria nel territorio provinciale ed al servizio di recupero automezzi in avaria entro i confini del territorio della Regione Toscana, la fatturazione deve avvenire secondo quanto offerto in gara.

ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La società aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo della società aggiudicataria adottare

nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile.

La società aggiudicataria, inoltre, è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 8 - RITIRO E CONSEGNA

Nell'eventualità che il veicolo non sia in grado di raggiungere la sede dell'officina della ditta aggiudicataria, la stessa deve provvedere al recupero ed al trasporto del mezzo in panne mediante servizio di carro attrezzi operante sul territorio provinciale ed entro i confini del territorio della Regione Toscana anche durante i giorni festivi e prefestivi.

L'affidataria è tenuta a comunicare al Direttore dell'esecuzione un recapito tracciabile presso cui ARPAT può effettuare le comunicazioni.

Per l'effettuazione della manutenzione ordinaria, gli automezzi saranno consegnati e prelevati dal personale ARPAT tra le ore 8.00 del lunedì e le ore 16.00 del venerdì. All'atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dell'officina dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione.

Le lavorazioni riguardanti il guasto dovranno avere la massima precedenza **con un tempo di accettazione e di diagnosi massimo di 24 (ventiquattro) ore** consecutive alla richiesta.

Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento devono essere preventivamente concordati con ARPAT e comunque devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dal termine delle diagnosi.

ART. 9 - PENALITA'

Per ogni giorno naturale e consecutivo occorso per la presa in carico o la riparazione dei veicoli, di ritardo rispetto ai tempi concordati con ARPAT di cui al precedente art. 8, sarà applicata una **penale di Euro 100,00**, a valere sul corrispettivo spettante per la riparazione effettuata.

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi, rispetto a quanto riscontrata in sede di diagnosi dalla ditta aggiudicataria o rispetto alle richieste presentate da ARPAT, l'Agenzia si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta affidataria, previa contestazione formale a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 – CAUZIONE

La ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire ai sensi dell'art.103 (Garanzie definitive) del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art.1 del Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT, una **garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo**

del servizio al netto dell'IVA. Tale garanzia avrà scadenza in data posteriore di almeno 3 (tre) mesi rispetto a quella di scadenza del contratto.

La costituzione della garanzia potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ARPAT.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa dell'ARPAT per il danno arrecato.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

ART. 13 – CESSIONE DELLA DITTA

Qualora alla ditta aggiudicataria succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico si applica quanto previsto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 14 – INADEMPIENZE

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta aggiudicataria avrà

7 giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

Per qualsiasi inadempienza a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari a Euro 100,00.

In caso di ritardo nell'espletamento della fornitura, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

In tema di risoluzione e recesso, si applica l'art. 15 del Capitolato Generale d'onori di ARPAT.

ARPAT può recedere dal contratto qualora nei compiti di ARPAT intervengano trasformazioni di natura tecnico - organizzative rilevanti ai fini dell'appalto.

ARPAT può altresì recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In tutti i casi di recesso non sarà dovuto all'appaltatore alcun indennizzo o quant'altro, in deroga all'art.1671 del C.C. .

Le ipotesi di eventuale risoluzione del contratto a seguito del mancato rispetto, da parte dell'aggiudicataria, degli articoli precedenti, integrano le fattispecie di “grave inadempienza” che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile anche sul sito di ARPAT), il divieto di invito dell'aggiudicatario inadempiente a successive procedure di gara indette da ARPAT per appalti della stessa tipologia per la durata di due anni.

E' fatto salvo il diritto di ARPAT al risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.

ART. 16 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'onori di ARPAT.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpato.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>):

- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT, approvato con Decreto D.G. N. 16 del 21.01.2017 così come modificato con Decreto D.G. n.17 del 01.02.2017;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166 del 21.11.2014 (in allegato).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio al Capitolato Generale d' Oneri di ARPAT, alle disposizioni vigenti ed in particolare al D.Lgs. n.50/2016, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate le norme del presente CSA, nonché, in particolare, ai sensi dell'art. 1341 del C.C. i seguenti articoli: art. 9 "Penalità", 14 "Inadempienze", 15 "Risoluzione e recesso dal contratto", e 17 "Foro competente".

In relazione a quanto previsto al punto 4.10 dell'art.4 e dell'art.8, l'affidataria è tenuta a comunicare al Direttore dell'esecuzione un recapito tracciabile presso cui Arpat può effettuare le comunicazioni e le contestazioni necessarie; qualora l'affidataria non provveda in tal senso ARPAT provvederà ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata che risulta attribuito all'appaltatore presso la Competente CCIAA tramite il portale web www.registroimprese.it.